

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**

**Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, che conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, al contenzioso, ai rimborsi; inoltre individua competenza e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo.
3. La riscossione volontaria e coattiva viene effettuata direttamente dall'ente.
4. Per la riscossione coattiva è effettuata mediante l'ingiunzione.
5. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.
6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

**Art. 2**

**Definizione delle entrate**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

**Art. 3**

**Potestà regolamentare generale**

1. Il presente regolamento non può disciplinare in ordine alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, in conformità al disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.

## **Art. 4**

### **Aliquote, tariffe e prezzi**

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al consiglio comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.
2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con Determinazione o Delibera dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, ad esclusione dell'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre al Sindaco, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

## **TITOLO II**

### **INTERPELLO**

#### **Art. 5**

##### **Oggetto**

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza, gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

#### **Art. 6**

##### **Procedimento**

1. L'interpello è proposto attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata da documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il proponente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari né sulla decorrenza dei termini di impugnativa degli atti.

3. Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La risposta scritta dell'Amministrazione è debitamente motivata in ordine alle circostanze di fatto e di diritto dedotte nella domanda, ed è notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 7** **Competenza**

1. Competente a gestire il procedimento di interpello è il funzionario responsabile del tributo al quale l'istanza afferisce.
2. Il funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente attraverso una risoluzione generale da portare a conoscenza dei singoli interessati e da pubblicare, con omissione di ogni riferimento a dati personali o patrimoniali, in Albo Pretorio, nell'Albo del Servizio Tributi Entrate, sui mezzi d'informazione locali e nel sito internet comunale.

#### **Art. 8** **Effetti**

1. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente.
2. Se non è formulata risposta nel termine di cui all'art. 6, il richiedente è autorizzato a conformarsi all'interpretazione o al comportamento prospettati nell'istanza.
3. In caso di adeguamento del contribuente al parere formulato dal Comune, non possono essere emanati, a pena di nullità, atti istruttori, impositivi o sanzionatori di contenuto difforme dalla risposta.
3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di mancata risposta nel termine.
4. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata.
5. Qualora l'evoluzione interpretativa o gli indirizzi giurisprudenziali impongano un mutamento di parere, il Comune ha l'onere di notificare il nuovo indirizzo ai soggetti interpellanti con le stesse forme di cui all'art. 6. Le attività di accertamento potranno essere legittimamente esercitate solo per i presupposti impositivi insorti e gli adempimenti tributari posti in essere a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento del nuovo parere da parte del contribuente.

### TITOLO III

### GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

## Art. 9

### Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. L'ente comunale può svolgere l'attività di accertamento dei tributi anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i. e L.R. n. 48/91 e s.m.i..
3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente. In particolare può essere affidata all'esterno, anche disgiuntamente, l'attività di riscossione ordinaria, coattiva e l'attività esecutiva. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
  - 1) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del Decreto Legislativo 446/97;
  - 2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
  - 3) alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
  - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

## Art. 10

### Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con determinazione del Sindaco è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un

funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; il Sindaco determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria, coattiva e sugli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di pagamento;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed si preoccupa del controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo.

## **Art.11**

### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

2. Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.

3. I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

## **Art. 12**

### **Attività di controllo delle entrate**

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 07-08-1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

## **Art. 13**

### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

## **Art. 14**

### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.

## **Art. 15**

### **Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:

- individuare il debitore (persona fisica o giuridica),
- determinare l'ammontare del credito,
- fissare la scadenza,
- indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 8. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### TITOLO IV

#### RISCOSSIONE

#### Art. 16

#### Modalità di versamento

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme indicate dal regolamento comunale di contabilità.

2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.

#### Art. 17

## Omessi o tardivi pagamenti

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante comunicazione scritta, riportando tutte le indicazioni e gli elementi utili alla determinazione dell'ammontare del debito posto a carico del contribuente/utente.
2. Per le entrate di natura tributaria valgono anche le specifiche disposizioni di legge dettate dal sistema sanzionatorio vigente, nonché le previsioni stabilite per ogni tributo.

### Art. 18

#### Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Anche per i debiti di natura non tributaria è possibile concedere dilazioni o rateazioni.
3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dai due precedenti commi, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
  - a) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
  - b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", motivando opportunamente tale condizione;
  - c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad euro 200,00 (duecento//00);
  - d) la durata della dilazione o rateazione non deve superare i 24 mesi ;
  - e) per importi superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila) è necessaria la presentazione di garanzia ritenuta idonea;
  - f) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - g) decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, anche di una sola rata;
  - h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del presente articolo,



previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

6. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

7. Il responsabile del servizio può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché il contribuente presenti apposita istanza, prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità. In particolare la dilazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:

1. dilazione fino a 12 (dodici) rate mensili per importi fino a 2.000,00 (duemila/00) euro;
2. dilazione fino a 24 (ventiquattro) rate mensili per importi superiori a 2.000,00 (duemila/00) euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
3. dilazione fino a 48 (quarantotto) rate mensili per importi superiori a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro.

8. Per le somme dovute superiori all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) è necessario prestare garanzia fidejussoria.

## **Art. 19**

### **Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi**

1. Il versamento in autoliquidazione di imposte e tributi comunali non è dovuto se l'importo minimo da corrispondere non supera la somma complessiva di Euro 5,165.
2. Non si fa luogo a recupero o rimborso di imposte, tributi ed entrate extratributarie quando la somma complessiva non supera l'importo di Euro 16,52.
3. Per la somma di Euro 16,52 si intende l'importo dell'imposta del tributo o dell'entrata extratributaria, comprese le somme relative a sanzioni e interessi. Nell'eventualità che l'importo sia dato dalla sola sanzione amministrativa e/o interessi, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.

## **Art. 20**

### **Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, secondo le disposizioni vigenti del Codice Civile. Si

applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 (residui attivi) e 228, c. 3 (riaccertamento dei residui attivi e passivi) del D.Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

#### **Art. 21**

##### **Arrotondamenti**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **TITOLO V**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

#### **Art. 22**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

#### **Art. 23**

##### **Compensazioni**

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

2. La richiesta, che pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:

- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
- i motivi che hanno originato il credito,
- il debito che si vuole compensare.

3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

#### **Articolo 24**

##### **Compensazione verticale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

#### **Articolo 25**

##### **Compensazione orizzontale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può

essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

## **Articolo 26**

### **Competenza sulla dichiarazione di compensazione**

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

## **TITOLO VI**

### **CONTENZIOSO E SANZIONI**

#### **Art. 27**

##### **Contenzioso tributario**

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

2. Rimane salva la capacità di stare in giudizio del Dirigente dell'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto Legislativo 546/92 e s.m.i.

3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

#### **Art. 28**

##### **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18-12-1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.

2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal

Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

3. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

4. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

#### **Art. 29**

##### **Autotutela**

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere, ai sensi dell'art. 27 della legge 18-02-1999, n. 28 e s.m.i., all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

#### **TITOLO VII**

##### **NORME FINALI**

#### **Art. 30**

##### **Abrogazioni**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la disciplina delle Entrate Comunali.
3. Il presente regolamento entra diviene obbligatorio ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e pertanto, nel 15 giorno di pubblicazione, una volta divenuto esecutivo.